

Allegato F

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO SPORT

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per il servizio di soccorso, salvamento, pronto soccorso, assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia dello stabilimento balneare denominato "alla Lanterna", sito presso il Molo Fratelli Bandiera, per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre 2018 e per le sole giornate festive e prefestive dal 1 al 31 ottobre 2018.

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di soccorso, salvamento, pronto soccorso, assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia dello stabilimento balneare denominato "alla Lanterna" di Molo Fratelli Bandiera a Trieste.

Articolo 2 AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo dell'appalto, è stabilito in Euro 71.311,48.- (settantunomilatrecentoundici/48) I.V.A esclusa, di cui Euro 136,07 (centotrentasei/07) I.V.A esclusa per gli oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

L'appalto verrà aggiudicato con procedura negoziata, previa indagine di mercato ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo.

L'aggiudicatario del presente appalto dovrà rivolgersi al Servizio Controllo Attività Portuali e Autorizzazioni Imprese dell'Autorità Portuale onde ottenere l'iscrizione nel Registro di cui all'art.68 Cod. Nav.

Articolo 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di 5 mesi (1 maggio – 30 settembre) e 8 giorni (festivi e prefestivi mese di ottobre).

Articolo 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE

I. Coordinamento.

Al fine di consentire all'Ente appaltante un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso della stagione balneare, l'appaltatore è tenuto a designare un proprio incaricato con compiti di coordinamento degli addetti al servizio, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dall'orario di apertura e se del caso anche in orario notturno. A tal fine, l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell'incaricato e il numero telefonico di pronta reperibilità. L'incaricato suddetto è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto si rapportano

in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.

2. Orari

Il servizio di assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia dovrà essere svolto – anche nelle domeniche e nelle altre festività - con i seguenti orari:

operazioni	Periodi 1°.05 - 14.05 e 1°.10 - 31.10	Periodi 15.05 – 31.05 e 16.09 – 30.09	Periodo 1°.06 - 15.09
attivazione del servizio di salvataggio	alle ore 9.00	alle ore 8.00	alle ore 7.30
cessazione del servizio di salvataggio	alle ore 17.00	alle ore 18.30	alle ore 19.30

Durante tutto l'orario di apertura dello stabilimento deve essere garantito, con le modalità indicate al successivo punto 3, il servizio di assistenza bagnanti.

Il numero di assistenti bagnanti considerati nella quantificazione della base d'asta è pari a 2 per il periodo 1 maggio – 30 settembre e pari a 1 per le giornate festive e prefestive del mese di ottobre. Il totale minimo di ore stimato è il seguente:

dal 1 maggio al 14 maggio

11 giorni feriali – 8 ore /g

3 giorni festivi – 8 ore /g

dal 15 maggio al 31 maggio

15 giorni feriali – 10 ore e 1/2 /g

2 giorni festivi – 10 ore e 1/2 /g

dal 1° giugno al 15 settembre

90 giorni feriali – 12 ore /g

17 giorni festivi – 12 ore /g

dal 16 settembre al 30 settembre

12 giorni feriali – 10 ore e 1/2 /g

3 giorni festivi – 10 ore e 1/2 /g

dal 1 ottobre al 31 ottobre

4 giorni sabato - 8 ore /g

4 giorni festivi – 8 ore /g

3. Servizio di soccorso e salvamento

Il servizio di soccorso e salvamento deve essere garantito in via continuativa lungo tutto l'orario di apertura dello stabilimento nella scrupolosa osservanza delle modalità prescritte dall'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare corrente.

In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, devono essere issate, sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro restando, l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio con le modalità prescritte.

Il servizio deve essere disimpegnato con la presenza contemporanea di almeno due assistenti bagnanti abilitati al salvataggio con brevetto – in corso di validità – dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto con eccezione del mese di ottobre, nelle sole giornate festive e prefestive, in cui si richiede la presenza di un solo assistente bagnante.

Il concessionario dovrà fornire per tutta la durata dell'appalto n. 1 imbarcazione (pattino) secondo quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Trieste e nel pieno rispetto della normativa al riguardo.

La seconda imbarcazione di servizio verrà fornita dall'ente appaltante, remi e dotazioni inclusi, l'appaltatore avrà l'obbligo di mantenerla sempre in perfetta efficienza e di provvedere ad ogni eventuale intervento di manutenzione o riparazione che dovesse rendersi necessario e di restituirla, a fine stagione, nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata, fatto salvo il deterioramento conseguente all'uso.

Gli assistenti bagnanti non possono essere adibiti ad altro servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore e comunque previa sostituzione con altro operatore abilitato in quanto in nessun caso è ammessa una diminuzione dei livelli di servizio.

Durante l'orario di balneazione, uno degli assistenti bagnanti opera a mezzo dell'imbarcazione di salvataggio in dotazione, sorvegliando direttamente lo specchio acqueo in cui la balneazione è consentita mentre il secondo assistente bagnanti svolge le mansioni di sorveglianza dal posto di osservazione approntato.

Gli assistenti bagnanti devono essere muniti di binocolo e di fischietto e indossare divise uniformi e decorose, della tipologia indicata dall'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare (maglietta di colore rosso con la scritta "salvamento" in bianco).

4. Servizio di primo soccorso

Nell'apposito locale, destinato ad infermeria, devono essere allestiti dei punti di primo soccorso.

In detto locale adibito a punto di primo soccorso devono essere tenute, pronte all'uso, le seguenti dotazioni prescritte dall'ordinanza della Capitaneria Porto vigente per la stagione balneare 2018:

- tre bombolette individuali di ossigeno, ciascuna da un litro, senza riduttore di pressione;
- una cannula di respirazione "bocca a bocca", con mascherina o bocchettone;
- un pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

La fornitura delle dotazioni sopra descritte compete, a propria cura e spese, all'appaltatore; il Comune metterà a disposizione il solo arredo (lettino, sedie, tavolo, armadietto) di ciascun punto di primo soccorso.

Il Comune metterà altresì a disposizione dell'appaltatore, un defibrillatore, collocandolo nel suddetto locale. Gli assistente bagnanti dovranno obbligatoriamente essere in possesso di idonea abilitazione all'uso.

Il servizio di primo soccorso conseguente ad interventi di salvataggio in mare eseguiti nell'ambito del servizio di assistenza bagnanti o comunque qualora sia necessario l'utilizzo delle specifiche apparecchiature sopra indicate, è espletato dagli assistenti bagnanti.

In presenza di situazioni di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l'intervento di personale specializzato, il personale dovrà astenersi da qualsiasi forma di intervento materiale e allertare immediatamente il servizio di emergenza sanitaria ("118") e/o le forze dell'ordine (a mezzo del "113"). Un tanto dovrà obbligatoriamente avvenire anche in tutti i casi di intervento a mare degli assistenti bagnanti per portare soccorso a persone in situazione di pericolo, come pure in caso di incidenti di qualsiasi altro tipo con lesioni o altre situazioni di pericolo per persone, nonché in caso di decesso di persone da qualunque causa originato.

5. Sorveglianza spiaggia

L'appaltatore – a mezzo del proprio personale preposto allo stabilimento, quale che sia la funzione specifica di ciascuno – esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi, ove previsti, i divieti) prescritti dall'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare 2018 e più in generale le norme della corretta e civile convivenza tra le persone.

In particolare dovrà essere posta ogni cura al fine di garantire l'osservanza dei seguenti divieti:

- praticare giochi (in particolare con la palla), se dagli stessi può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene del luogo;
- condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi tipo (esclusi i cani guida per non vedenti);
- tuffarsi, anche in mancanza di apposita segnaletica di divieto, quando ciò possa costituire pericolo per il tuffatore o molestia o danno per gli altri bagnanti;
- mantenere elevato il volume di apparecchi radiofonici e simili;
- utilizzare le docce facendo uso di sapone e/o shampoo.

In tutti i casi in cui si verificano incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale dell'appaltatore è tenuto a chiedere – a mezzo del numero telefonico di emergenza ("113") o con altro idoneo mezzo, l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

Articolo 5 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara i concorrenti devono depositare presso la Tesoreria comunale una cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo netto di cui all'art. 2 ed ammontante ad euro 1.426,23.-

(millequattrocentoventisei/23).

Detta cauzione viene restituita a gara ultimata ai concorrenti, mentre all'aggiudicatario essa viene restituita solo dopo costituito il deposito cauzionale definitivo.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 348/82, dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, dovrà prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Articolo 6 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato ed il relativo contratto, l'aggiudicatario deve costituire - entro il giorno antecedente l'inizio dell'appalto - mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, arrotondato, costituito ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Detto importo gli viene restituito al termine dell'appalto se tutti gli obblighi di cui al precedente comma risultano regolarmente adempiuti e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune di Trieste - con l'adozione di semplice atto amministrativo - può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

Il mancato reintegro o la mancata ricostituzione del deposito cauzionale entro il termine di cui al comma precedente, può costituire causa di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

Articolo 7 DOMICILIO

L'appaltatore elegge a tutti gli effetti domicilio in Trieste presso la propria sede legale, ovvero la dipendenza indicata in sede di offerta, oppure, all'indirizzo che si riserva di dichiarare in caso di aggiudicazione. Ogni successiva variazione, sempre però nell'ambito del Comune di Trieste, deve essere comunicata al Comune con un preavviso di cinque giorni, mediante PEC.

Articolo 8 ELENCO DEL PERSONALE

Entro il 30 aprile l'appaltatore dovrà produrre l'elenco completo degli assistenti bagnanti che

intende preporre al servizio, unitamente a copia autentica delle rispettive abilitazioni al salvamento, rilasciate dalla competente autorità nazionale

Prima dell'inizio del lavoro dovrà essere presentata al Comune copia autentica dei documenti di lavoro (estratto libro matricola o estratto Libro unico lavoro o copia comunicazioni di assunzione al servizio lavoro) attestante l'avvenuta assunzione dei lavoratori dipendenti da occupare nell'appalto. Di ogni variazione dell'elenco del personale indicato dovrà essere data comunicazione al Comune almeno entro il giorno antecedente l'effettivo inserimento nell'appalto.

Qualora l'appaltatore, alla data suddetta, non disponga del numero richiesto di assistenti bagnanti pregiudicando in tal modo l'attivazione dello stabilimento ai fini della balneazione, sarà soggetto ad una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno dei primi 3 (tre) giorni di ritardo nell'assolvimento di tale adempimento. Trascorsi inutilmente questi ultimi, il contratto verrà dichiarato risolto di diritto. L'importo dovuto a titolo di penale sarà trattenuto sul deposito cauzionale definitivo; è fatta salva l'azione per la rifusione di ogni ulteriore danno.

Il personale sarà tenuto ad osservare durante il servizio un comportamento irreprensibile ed improntato alla massima correttezza in mancanza del quale la Stazione Appaltante in qualsiasi momento potrà chiederne la sostituzione, indicandone i motivi precisi all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di procedere alla sostituzione del personale contestato con personale idoneo al servizio, in possesso, nel caso si tratti di assistenti bagnanti di regolare brevetto di salvamento.

A semplice richiesta del Comune l'appaltatore in qualsiasi momento dovrà esibire gli estratti del libro unico del lavoro, dei modelli Uniemens, delle ricevute di pagamento di contributi, premi assicurativi e imposte versate relativamente al personale impiegato nel servizio..

Articolo 9

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Il personale impiegato nell'appalto dovrà essere alle dipendenze dell'impresa appaltatrice a seguito di regolare contratto di lavoro o, per le società cooperative, socio – lavoratore ammesso al lavoro con rapporto di tipo subordinato, sollevando così il Comune da ogni obbligo e responsabilità per:

- retribuzione;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- assicurazione infortuni.

L'appaltatore deve riconoscere al personale assunto alle proprie dipendenze, inclusi i soci – qualora dovesse trattarsi di impresa cooperativa – retribuzioni regolari e conformi a quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti applicando agli stessi i trattamenti normo-economici previsti dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, fermo restando che la stazione appaltante verificherà in sede di aggiudicazione la compatibilità del Contratto di riferimento indicato con la natura delle prestazioni da svolgere.

Al fine di consentire il controllo e la rispondenza delle proprie dichiarazioni l'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, dovrà presentare completato in ogni parte, anche il prospetto – redatto come da fac-simile allegato – dimostrante il costo del lavoro.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta e puntuale corresponsione delle retribuzioni, nonché dei

versamenti contributivi e fiscali. In mancanza di tale documentazione il contratto verrà risolto per colpa dell'appaltatore e sarà altresì applicata una penale nella misura massima stabilita dal contratto.

Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 55/90, all'inizio ed alla fine del presente appalto, deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale o di uno o più soci o dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto ai servizi è stato regolarmente iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti e per quanto riguarda l'Inail anche la relativa voce di tariffa del rischio assicurato.

In caso di violazione degli obblighi previdenziali ed assicurativi viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata dall'appaltatore, mediante la quale il Comune ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori, o per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci e di fornire dimostrazione al committente.

Articolo 10 SUBAPPALTO

E' fatto esplicito divieto all'appaltatore di cedere ad altri, siano essi imprese o lavoratori autonomi, l'esecuzione, anche parziale, dei lavori affidati con presente contratto.

Articolo 11 NORME DI SICUREZZA

L'Amministrazione comunale, quale committente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto richiedendo all'appaltatore:

- l'organizzazione della sicurezza;
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nominativo del responsabile del servizio oggetto dell'appalto;
- disposizioni organizzative eventualmente emanate ai propri lavoratori;
- elenco dettagliato delle attrezzature, macchinari ed impianti che verranno utilizzati nell'appalto;
- elenco dei dispositivi individuali di protezione messi a disposizione dal proprio personale;
- descrizione degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- documentazione comprovante l'avvenuta attività di formazione ed informazione attuata nei confronti del personale impiegato nell'appalto.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto. Committente e appaltatore coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese che possono operare nell'area di svolgimento del

servizio oggetto dell'appalto. Al committente non si estendono i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore che verranno individuati e verbalizzati preliminarmente all'atto dell'affidamento dell'appalto.

Inoltre nell'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI".

Articolo 12

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE ED ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

L'appaltatore è responsabile di eventuali danni che, in ordine al servizio prestato possano derivare ai beni immobili e mobili del Comune, nonché a terze persone o a cose di terzi.

A garanzia di ciò l'appaltatore si obbliga ad assicurarsi, a sua cura e spese, presso una o più Compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o a cose relativo all'oggetto del presente capitolato.

I massimali di polizza non devono essere inferiori a:

persone	Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a persona
Cose	Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)

Ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore, anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.

Articolo 13

VERIFICHE, PENALITÀ, ESECUZIONI D'UFFICIO, MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO

E' facoltà del Comune procedere in qualsiasi momento a verificare con proprio personale lo scrupoloso e regolare adempimento di tutte le prescrizioni e di tutti gli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato.

Le irregolarità e le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate allo stesso per iscritto, accordando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

Fatta salva l'applicazione di penalità già specificatamente indicate dal presente contratto, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso, da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) sino al massimo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto e per ogni caso di carente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio.

L'importo delle penalità viene trattenuto in sede di liquidazione del rispettivo canone mensile.

In caso di inadempienza dell'appaltatore nell'esecuzione di interventi ad esso spettanti, provvede d'ufficio il Comune, con proprio personale o tramite terzi – previa formale diffida – da notificarsi a mezzo di messo comunale – a provvedere nel termine di 48 (quarantotto) ore. La relativa

spesa è addebitata all'appaltatore ed è fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 14 SANZIONI COMMINATE DA ALTRE AUTORITA'

L'appaltatore è obbligato in solido con il Comune in relazione alle eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero essere irrogate dalla Capitaneria di Porto a carico del Comune, in quanto concessionario dell'area demaniale costituente lo stabilimento, in conseguenza di inadempimento, omissioni o carenze nell'espletamento dell'appalto da parte dell'appaltatore configurantisi in violazione delle prescrizioni dell'ordinanza della Capitaneria di Porto per la stagione balneare 2018 e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia di balneazione o di uso delle aree demaniali marittime. Analogamente avviene per eventuali sanzioni irrogate dall' autorità sanitaria o da altre autorità competenti.

Le sanzioni di cui sopra sono poste espressamente ed esplicitamente a carico dell'appaltatore; ferma, da parte di quest'ultimo, la facoltà di presentare ricorso nei termini prescritti avverso i provvedimenti sanzionatori. In caso di mancata effettuazione dei pagamenti dovuti e di conseguente subentro del Comune negli stessi, l'importo degli stessi e ogni altro onere accessorio di cui debba farsi carico il Comune – nonché gli eventuali maggiori danni subiti dallo stesso – saranno trattenuti in sede di liquidazione mensile del corrispettivo, ovvero detratti dal deposito definitivo costituito dall'appaltatore.

L'irrogazione di una delle sanzioni suddette comporta sempre l'applicazione da parte del Comune a carico dell'appaltatore della penalità di euro 300,00 di cui al precedente articolo 13.

Articolo 15 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il prezzo, viene liquidato in rate uguali mensili posticipate, ovvero in caso di prestazioni inferiori al mese in misura proporzionale alle giornate lavorative, previa presentazione da parte dell'appaltatore degli estratti mensili del libro unico del lavoro, della presentazione degli Uniemens e delle ricevute attestanti il pagamento di contributi, premi e imposte.

E' esclusa la revisione del prezzo.

La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora, per i lavori del mese al quale la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all'appaltatore; in tale caso la liquidazione avviene soltanto dopo la notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dal Comune, dopo aver sentito l'appaltatore, con le modalità previste dal precedente articolo 13.

La liquidazione verrà parimenti sospesa ove risultino accertate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro delle inadempienze da parte dell'appaltatore nei confronti del personale inserito nel servizio.

I pagamenti vengono effettuati tramite la Tesoreria comunale.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/8/2010 n.136.

Articolo 16
DEPOSITI MATERIALI

L'Amministrazione comunale pone a disposizione dell'appaltatore uno o più ripostigli per il deposito dei materiali ed attrezzi impiegati dal suo personale.

La consegna degli stessi, nonché degli arredi ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione risulta da apposito verbale redatto all'inizio dell'appalto e sottoscritto dalle parti.

Articolo 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 8, comma 3, il Comune può risolvere anticipatamente il contratto d' appalto, in qualsiasi momento:

- per l'accertata inosservanza, anche una sola volta, degli obblighi dell'appaltatore in materia di servizio di soccorso, salvataggio e assistenza bagnanti, da cui sia derivata grave carenza nell'espletamento del servizio stesso;
- nel caso in cui l'inadempimento dell'appaltatore abbia determinato l'emanazione da parte dell'autorità marittima o di quella sanitaria un provvedimento di chiusura – anche solo temporanea – dello stabilimento;
- dopo l'applicazione, a carico dell'appaltatore, per due volte della penalità di cui al precedente articolo 13 in misura inferiore al massimo previsto;
- dopo l'applicazione a carico dell'appaltatore, anche una sola volta, della penalità di cui al precedente articolo 13 nella misura massima prevista;
- per ripetuta recidività nell'osservanza degli obblighi a carico dell'appaltatore, a condizione che a carico di quest'ultimo sia stata precedentemente applicata almeno una volta la penalità – in misura inferiore al massimo previsto – di cui all' articolo 13;
- nel caso in cui l'appaltatore, regolarmente diffidato e invitato a far pervenire le proprie giustificazioni in ordine a fatti ad esso contestati, non dia riscontro nel termine assegnatogli;
- in caso di omissione di pagamento, nei termini prescritti, di sanzione pecuniaria irrogata dalla Capitaneria di Porto, dall'autorità sanitaria o da altra autorità competente;
- dopo due provvedimenti sanzionatori della Capitaneria di Porto, dell'autorità sanitaria o di altra autorità competente ancorché l'appaltatore abbia provveduto regolarmente ad effettuare i pagamenti (si intende due provvedimenti di ciascuna delle autorità indicate);

- per mancato rilascio del “DURC” regolare;
- per ritardata; o mancata corresponsione anche di una sola parte delle retribuzioni spettanti ai lavoratori;
- ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, il presente atto viene risolto di diritto, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane Spa ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l’appaltatore ha l’obbligo di continuare a garantire le proprie prestazioni sino al momento dell’effettivo subentro di altro soggetto idoneo, individuato dal Comune. I rapporti economici sono regolati sino a tale data.

E’ fatta sempre salva, in tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, l’azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti dal Comune.

Articolo 18 TUTELA DELLA PRIVACY

E’ fatto divieto all’aggiudicatario ed al personale della stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento dell’attività, per i fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

I dati forniti dalle imprese saranno trattati dall’Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed all’instaurazione del rapporto contrattuale.

Articolo 19 FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, non risolubile in via amministrativa, sarà devoluto alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Le parti riconoscono la competenza del Foro di Trieste.

Articolo 20 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto stanno - I.V.A. esclusa - a carico dell’aggiudicatario.

Rimangono a carico dell’Amministrazione gli oneri riguardanti la concessione demaniale marittima.

Articolo 21 RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato, vanno osservate le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 21/02/2018 17:06:45

IMPRONTA: 4BF91AC7BA826EFD31710C68364F7037DD130FB8D4B4677EC95EFCEEE5A0B5D2
DD130FB8D4B4677EC95EFCEEE5A0B5D2D5C033B89086948DAD0B61FC904F4A4D
D5C033B89086948DAD0B61FC904F4A4DC7FD72D7A0B366ACE664D331D90AFCF0
C7FD72D7A0B366ACE664D331D90AFCF0038ED16D7BECC3E3D8EBBBFA9EDCEAF8